

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 2012
742ª Seduta

742ª Seduta (pomeridiana) (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà all'esame degli emendamenti 9.1000, 10.1000, 11.1000 e 18.1000, presentati dai Relatori nel corso della seduta antimeridiana, nonché dei relativi subemendamenti. Inoltre, verranno esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 9, 10, 11 e 18 accantonati nel corso delle precedenti sedute

Il senatore [MASCITELLI](#) (*IdV*) illustra il subemendamento 9.1000/1, che prevede di escludere dall'ambito applicativo della razionalizzazione amministrativa gli enti che non abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi due esercizi.

Il senatore [Massimo GARAVAGLIA](#) (*LNP*) aggiunge la propria firma al subemendamento 9.1000/1.

Il senatore [ZANETTA](#) (*PdL*) illustra l'emendamento 9.1000/2, volto ad escludere dalla norma sulla razionalizzazione amministrativa i consorzi che gestiscono servizi socio-assistenziali.

Il senatore [MERCATALI](#) (*PD*) illustra il subemendamento 9.1000/3, finalizzato a prevedere una deroga per le fondazioni.

Si danno, quindi, per illustrati tutti i restanti subemendamenti all'emendamento 9.1000, nonché l'emendamento 9.1000 medesimo.

Il relatore [GIARETTA](#) (*PD*) esprime parere contrario sul subemendamento 9.1000/1, mentre si rimette alla valutazione del Governo sui restanti subemendamenti.

Il ministro PATRONI GRIFFI sottolinea la necessità di chiarire con precisione quali siano i soggetti esclusi dall'applicazione del primo comma dell'articolo 9.

Il relatore [PICHETTO FRATIN](#) (*PdL*), al fine di venire incontro alle preoccupazioni del Ministro, riformula l'emendamento 9.1000 in un testo 2 in cui, al comma 1-*bis*, dopo le parole: "alle aziende speciali", sia inserito un espresso riferimento agli enti.

Per quanto riguarda, poi, il subemendamento 9.1000/1, ribadisce una valutazione contraria, dal momento che il concetto di perdite di bilancio risulta difficilmente applicabile a soggetti beneficiari di contribuzione pubblica.

Viene, quindi, posto in votazione e respinto il subemendamento 9.1000/1.

Il senatore [ZANETTA](#) (*PdL*) ritira il subemendamento 9.1000/2 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/3396/39/5, volto a chiarire che gli enti rientranti nella deroga comprendono anche i consorzi preposti all'erogazione di servizi socio-assistenziali.

L'ordine del giorno G/3396/39/5 viene, quindi, accolto dal Governo.

Successivamente, il senatore [MERCATALI](#) (PD) ritira il subemendamento 9.1000/3, mentre il senatore [ZANETTA](#) (PdL) ritira i subemendamenti 9.1000/4 e 9.1000/5.

Viene, poi, messo in votazione e approvato l'emendamento 9.1000 (testo 2).

I RELATORI e il GOVERNO formulano, quindi, un avviso contrario su tutti gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 9.

Pertanto, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 9.2, 9.6, 9.14, 9.15, 9.17, 9.20, 9.24, 9.39, 9.43 e 9.46.

Il senatore [Massimo GARAVAGLIA](#) (LNP) illustra, poi, tutti i subemendamenti a propria firma riferiti all'emendamento 10.1000.

La senatrice [POLI BORTONE](#) (CN:GS-SI-PID-IB-FI) illustra, quindi, il subemendamento 10.1000/6.

Sono, quindi, dati per illustrati i restanti subemendamenti all'emendamento 10.1000, nonché l'emendamento 10.1000 medesimo.

Il relatore [GIARETTA](#) (PD) formula un avviso contrario su tutti i subemendamenti, tranne che sul 10.1000/2, su cui esprime un avviso favorevole.

Il subemendamento 10.1000/1, posto in votazione, viene respinto.

Successivamente, dopo che la Commissione ha approvato il subemendamento 10.1000/2, con separate votazioni, vengono respinti i subemendamenti 10.1000/3, 10.1000/4, 10.1000/5 e 10.1000/6.

Viene, quindi, posto ai voti e approvato l'emendamento 10.1000 nel testo subemendato.

I RELATORI e il GOVERNO formulano, in seguito, un avviso contrario su tutti gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 10.

Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 e 10.9.

Il senatore [Massimo GARAVAGLIA](#) (LNP) illustra, quindi, il subemendamento 11.1000/1.

Il relatore [GIARETTA](#) (PD) si rimette alla valutazione del Governo.

Il ministro PATRONI GRIFFI fa presente che quanto previsto nel subemendamento risulta già contenuto nella vigente normativa, con la differenza che le funzioni della Scuola Superiore per i dirigenti delle amministrazioni locali verranno conferite alla Scuola Superiore dell'amministrazione dell'interno, anziché alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

Il senatore [Massimo GARAVAGLIA](#) (LNP), preso atto delle assicurazioni del Ministro, ritira, pertanto, il subemendamento 11.1000/1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/3396/40/5, che viene accolto dal Governo.

Viene, poi, approvato l'emendamento 11.1000.

Successivamente, i RELATORI ed il GOVERNO formulano un parere contrario su tutti gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 11.

Con distinte votazioni, sono dunque respinti gli emendamenti 11.2, 11.4 e 11.11.

Il senatore [FLERES](#) (CN:GS-SI-PID-IB-FI) interviene per dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 11.0.4 concernente l'accesso alla pensione del personale scolastico.

Il sottosegretario POLILLO fa presente come tale emendamento, pur affrontando una giusta questione, risulti comportare un onere finanziario di notevole entità.

Il senatore [MORANDO](#) (PD) ritiene che la questione affrontata dall'emendamento 11.0.4 possa trovare un'adeguata soluzione agendo sul personale in eccesso del Ministero dell'istruzione, università e ricerca.

Il senatore [FLERES](#) (CN:GS-SI-PID-IB-FI), nel ribadire la gravità della questione che, se non affrontata, comporterà un costo economico e sociale di notevole entità, ritira l'emendamento 11.0.4 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/3396/41/5, che viene accolto, come raccomandazione, dal sottosegretario Polillo.

Il senatore [Massimo GARAVAGLIA](#) (LNP) illustra, successivamente, i subemendamenti 18.1000/3 e 18.1000/5.

In seguito, il senatore [VACCARI](#) (LNP) illustra il subemendamento 18.1000/4.

Il senatore [VITALI](#) (PD) passa ad illustrare il subemendamento 18.1000/7, finalizzato a consentire la piena attuazione dell'articolo 23 della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale.

Il relatore [PICHETTO FRATIN](#) (PdL) esprime un avviso contrario su tutti i subemendamenti, fatta eccezione per la proposta 18.1000/7, su cui si rimette al Governo.

Il ministro PATRONI GRIFFI esprime un parere conforme a quello del Relatore, subordinando, altresì, l'avviso favorevole sul subemendamento 18.1000/7 alla sua riformulazione in un testo 2.

Il senatore [VITALI](#) (PD) accoglie le proposte correttive avanzate dal Governo.

Il senatore [ZANETTA](#) (PdL) invita il Governo a recepire le correzioni apportate all'articolo 18 anche con riferimento all'articolo 17 sulle amministrazioni provinciali.

Con separate votazioni, sono quindi respinti i subemendamenti da 18.1000/1 a 18.1000/6, mentre il subemendamento 18.1000/7 (testo 2) viene posto in votazione ed approvato.

Risulta, poi, approvato, l'emendamento 18.1000, come risultante dalle modifiche derivanti dal subemendamento 18.1000/7 (testo 2).

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO formulano, poi, un parere contrario su tutti gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 18, fatta eccezione per la proposta 18.43, su cui il parere è favorevole.

La Commissione respinge, quindi, gli emendamenti 18.1, 18.15, 18.38, 18.44 e 18.0.1, mentre i relativi presentatori ritirano le proposte 18.9, 18.20, 18.24 e 18.26.

Previo dichiarazione di voto favorevole del senatore PASTORE, risulta, poi, approvato l'emendamento 18.43.

Il PRESIDENTE comunica, quindi, che i Relatori hanno presentato l'emendamento 4.1000. Propone, pertanto, di fissare per le ore 17,35 il termine di scadenza per la presentazione di eventuali subemendamenti.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 16,35, è ripresa alle ore 18.

Il presidente AZZOLLINI, nel riportare la necessità dei Relatori e del Governo di usufruire di un ulteriore lasso temporale al fine di realizzare una sintesi delle questioni più significative rimaste insolute, propone una interruzione dei lavori fino alla seduta notturna, già convocata per le ore 20,30 odierne.

Il senatore [MASCITELLI](#) (*IdV*) conviene con il Presidente circa la necessità di proseguire la discussione solo una volta acquisiti dai Relatori e dal Governo dei testi di sintesi. Stigmatizza, tuttavia, la messa in opera di possibili interventi di sostanziale riscrittura del testo del decreto, che non consentirebbero ai Gruppi di opposizione di valutare le misure poste in votazione con cognizione di causa.

Il presidente AZZOLLINI dichiara di condividere le preoccupazioni da ultimo espresse, e vuole rassicurare il senatore Mascitelli sull'intenzione di continuare a garantire i diritti di tutti i gruppi, tanto alla conoscenza completa dei testi posti in votazione quanto alla possibilità di formulare subemendamenti. Sottolinea, inoltre, che proseguirà nell'opera di vigilanza della Presidenza sul rispetto del principio di inerenza sostanziale delle proposte emendative all'articolato in esame.

Il senatore [MORANDO](#) (*PD*) comprende le ragioni che portano ad una dilazione nei lavori, ma sottolinea al contempo che già all'inizio della seduta notturna occorrerà disporre di tutti i testi concernenti le problematiche al momento irrisolte. In caso contrario, nonostante l'intenzione di proseguire il lavoro di Commissione senza interruzioni, non ritiene possibile rispettare le scadenze da tempo fissate per giungere alla discussione in Assemblea con un testo emendato dalla Commissione.

Il PRESIDENTE conviene con il richiamo del senatore Morando ed aggiunge che, oltre ad acquisire i testi degli emendamenti, sarà necessario prevedere anche adeguati tempi per il loro esame e per l'esercizio del diritto di subemendamento. Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato. *La seduta termina alle ore 18.10.*

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO N. [3396](#)

G/3396/39/5

[ZANETTA](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini; premesso che:

le norme introdotte dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2, comma 186, lettera e) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) ai fini del contenimento della spesa, hanno previsto la soppressione dei consorzi di funzionari tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini idrici montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959;

la norma introdotta dall'articolo 14, commi 28-31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 giugno 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", ha inoltre previsto l'obbligatorietà della forma associata per la gestione di funzioni fondamentali per i comuni demograficamente minori, nella forma delle unioni di comuni o delle convenzioni;

il disegno di legge A.S. 2259, recante "Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati", nel testo approvato alla Camera (A.C. 3118), ha previsto l'esenzione dalla soppressione per i consorzi che al 1° gennaio 2010 gestivano uno o più servizi ai sensi dell'articolo 31 del testo unico, e successive modificazioni;

considerato che:

l'emendamento a firma del sottoscritto, n. 9.43, riprende il testo approvato dalla Camera dei Deputati, prevedendo esplicitamente dall'esclusione citata in premessa, i consorzi di funzioni tra enti locali, che dal 1° gennaio 2010 gestivano uno o più servizi ai sensi dell'articolo 31 del testo unico, e successive modificazioni;

l'emendamento n. 9.1000, lettera *b*), capoverso 1-*bis*), fa salvi dalla soppressione o accorpamento di cui al comma 1 dell'articolo 9, le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali;

il subemendamento a firma del sottoscritto ha inteso raggiungere e specificare, all'emendamento n. 9.1000, il termine "consorzi", allo scopo di includere nella norma in esame, i consorzi socio-assistenziali;

impegna il Governo:

a tener conto dei consorzi socio-assistenziali nell'interpretazione della norma.

G/3396/40/5

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [VACCARI](#), [PAOLO FRANCO](#), [MONTANI](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al disposto normativo del subemendamento 11.1000/1, con la precisazione che le funzioni della Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole regionali e interregionali dovranno essere conferite alla Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'interno, anziché alla Scuola Superiore della pubblica amministrazione.

G/3396/41/5

[FLERES](#), [POLI BORTONE](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto dal disposto normativo dell'emendamento 11.0.4.

2.0.9 (testo 2)

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [VACCARI](#)

All'articolo 4, dopo il comma 11, è inserito il seguente:

11-*bis*. L'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito con legge n. 214 del 2011 è sostituito dal seguente:

"Art. 23-*bis*.

Limite massimo ai compensi per gli amministratori con deleghe e per i dipendenti delle società controllate dalle amministrazioni pubbliche.

Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche nell'ipotesi di amministratore unico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere ai contratti stipulati ed agli atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".

4.1000

I RELATORI

All'articolo 4, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1,

- lett. a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali"

- lett. b), dopo le parole "cinque anni" aggiungere le seguenti: ", non rinnovabili," ed aggiungere in fine i seguenti periodi: "Il bando di gara considera, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante."

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, alle società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto legge n. 87 del 2012, e alle società finanziarie partecipate dalle regioni ai sensi dell'articolo 10, della legge 16 maggio 1970, n. 281 nonché alle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, ovvero a quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro o dei Ministri, aventi poteri di indirizzo e vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Le medesime disposizioni non si applicano qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso, l'amministrazione, in tempo utile per rispettare i termini di cui al comma 1, predispone un'analisi del mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione del parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione. Il parere dell'Autorità è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni del presente articolo non si applicano altresì alle società costituite al fine della realizzazione dell'evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, richiamato dall'articolo 3, comma 1, lett. a), del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100. ".

c) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.a. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.a., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per due esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.a. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.a.

3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attività ad essa affidate con provvedimenti normativi, le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla

Consip s.p.a. La medesima società svolge, inoltre, le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze. Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.

3-quater. Per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, Consip S.p.a. svolge altresì le attività di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema Pubblico di Connettività ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e alla Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione ai sensi all'articolo 86 del decreto medesimo nonché ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine Consip S.p.A. applica il contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177.

3-quinquies. Consip S.p.A. svolge, inoltre, l'istruttoria ai fini del rilascio dei pareri di congruità tecnico-economica da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale che a tal fine stipula con Consip apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.

3-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 possono predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate. Detti piani sono approvati previo parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012 n. 94, e possono prevedere l'individuazione delle attività connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, che possono essere riorganizzate e accorpate attraverso società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di *in house providing*. I termini di cui al comma 1 possono essere prorogati per il tempo strettamente necessario per l'attuazione del piano di ristrutturazione e razionalizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi."

d) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: "titolare della partecipazione", sono inserite le seguenti: "o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico,"; nel medesimo periodo, dopo le parole: "all'amministrazione", sono inserite le seguenti: " ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio,"

e) al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole ", quelle operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento e supporto degli enti territoriali e locali."

f) dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Le disposizioni del comma 6 non si applicano all'associazione di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, da tre membri di cui uno designato dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e due designati dall'assemblea tra esperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Ai membri del consiglio di amministrazione non spetta alcun compenso quali componenti del consiglio stesso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. L'associazione di cui al presente comma non può detenere il controllo in società o in altri enti privati e le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono cedute entro il 31 dicembre 2012."

g) al comma 8, secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

h) sostituire il comma 11 con i seguenti:

"11. Nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, e in attesa dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni, ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale sulla base di criteri di selettività e riconoscimento del merito, valutano la performance del personale dirigenziale in relazione:

a) al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta responsabilità, nonché al contributo assicurato alla performance complessiva dell'amministrazione;

b) ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli stessi;

11-bis. Per gli stessi fini di cui al comma 11, la misurazione e valutazione della performance individuale del personale è effettuata dal dirigente in relazione:

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;

b) al contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza e ai comportamenti organizzativi dimostrati.

11-ter. Nella valutazione della performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.

11-quater. Ciascuna amministrazione monitora annualmente, con il supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione, l'impatto della valutazione in termini di miglioramento della performance e sviluppo del personale, al fine di migliorare i sistemi di misurazione e valutazione in uso.

11-quinquies. Ai dirigenti e al personale non dirigenziale che risultano più meritevoli in esito alla valutazione effettuata, comunque non inferiori al 10 per cento della totalità dei dipendenti oggetto della valutazione, secondo i criteri di cui ai commi 11 e 11-bis, è attribuito un trattamento accessorio maggiorato di un importo compreso, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, tra il 10 e il 30 per cento rispetto al trattamento accessorio medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie, secondo le modalità stabilite nel sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La presente disposizione si applica ai dirigenti con riferimento alla retribuzione di risultato.

11-sexies. L'amministrazione rende nota l'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale e pubblica sui propri siti istituzionali i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi."

i) al comma 13, in fine, aggiungere i seguenti periodi: "Le medesime disposizioni non si applicano alle società per azioni a totale partecipazione pubblica autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. L'amministrazione interessata di cui al comma 1 continua ad avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali."

l) al comma 14, dopo la parola "statali" inserire le seguenti: "e regionali".

9.1000 (testo 2)

I RELATORI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: ", riducendone in tal caso gli" con le seguenti: "o, in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi";

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aziende speciali, agli enti ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.";

c) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-bis. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per la Corte dei conti» sono inserite le seguenti: «, per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» e dopo le parole: «Presidente della Corte dei conti», sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».

7-ter. All'articolo 22, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936. dopo le parole: «le funzioni previste:», sono inserite le seguenti: «dalla legge e», e le parole: «o che gli sono attribuite dall'ufficio di presidenza» sono soppresse".

18.1000/7 (testo 2)

VITALI

All'emendamento 18.1000, alla lettera b) capoverso «2-bis» sono apportate le seguenti modificazioni:

al capoverso «2-bis»

1) sopprimere le parole: «Fermo restando che capoluogo di Regione resta la città metropolitana,»;

2) inserire dopo le parola: «deliberata dal consiglio» le seguenti: «secondo la procedura di cui all'articolo 6 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

3) dopo le parole: «città metropolitana» sono aggiunte le parole: «Nel caso di cui al presente comma il capoluogo di Regione diventa la città metropolitana che comprende nel proprio territorio il comune capoluogo di Regione»;

alla lettera c), al capoverso «3-bis», sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «presidente della Provincia» sono aggiunte le parole: «Lo Statuto di cui al presente comma resta in vigore fino all'approvazione dello Statuto definitivo di cui al comma 9»;

al comma 3-ter, dopo le parole: «dello Statuto» inserire la seguente: «definitivo»;

alla lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sopprimere le parole «lo Statuto delle città metropolitana può stabilire che il sindaco metropolitano»;

2) inserire le seguenti lettere:

d-bis) «al comma 4 sostituire le parole «lo statuto delle città metropolitana può stabilire che il sindaco metropolitano «con le seguenti» lo statuto della città metropolitana di cui al comma 3-bis e lo statuto definitivo di cui al comma 9 possono stabilire che il sindaco metropolitano:»;

alla lettera e), al capoverso «6», è apportata la seguente modificazione:

- dopo le parole «presente decreto» sopprimere le parole «con garanzia del rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze».

sostituire la lettera f) con la seguente

«f) l'alinnea del comma 9 è sostituita dalla seguente:

"9. Lo statuto definitivo della città metropolitana è adottato dal consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione previo parere dei comuni da esprimersi entro tre mesi dalla proposta di statuto. Lo statuto di cui al comma 3-bis e lo statuto definitivo della città metropolitana;"».